

ATTO DD 514/A1502B/2024**DEL 19/09/2024****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1502B - Politiche del lavoro**

OGGETTO: Esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui all'art. 5 Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
Esito dell'istanza prot. n. 12328 del 04/03/2024 presentata dalla ditta Professional Solutions s.r.l.

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;

VISTO l'art. 5, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68 che prevede per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici la possibilità di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro 7 luglio 2000 n. 357 che approva il Regolamento recante: *"Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68"* laddove definisce la disciplina del procedimento;

RICHIAMATO l'art. 3 *"Criteri e modalità di concessione"* del sopra citato Decreto laddove prevede che:

"1. Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente dell'autorizzazione all'esonero parziale, il servizio verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività, accertando la presenza, in tali attività, di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta;*
- b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;*
- c) particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.*

2. In presenza di almeno una delle caratteristiche previste dal comma 1 ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda che devono evidenziare la difficoltà, in relazione alle speciali condizioni di attività per le quali si richiede l'esonero, di effettuare l'inserimento mirato di cui alla legge n.68 del 1999, il servizio può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche di cui al citato comma 1. Tale percentuale può essere aumentata fino all'80 per cento per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato....";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2022, n. 10-5968 “*Legge 12 marzo 1999, n.68 articolo 5, comma 7. Approvazione criteri e modalità per il pagamento, la riscossione ed il versamento al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro. Revoca della DGR 49-3602 del 23 luglio 2001*” e ss.mm.;

PRESO ATTO che in data 01/03/2024 (prot. n. 12328 del 04/03/2024) è stata presentata l'istanza di rinnovo di esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui all’art. 5 Legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte della ditta Professional Solutions S.r.L., C.F. 13081090154, sulla provincia di Alessandria;

VERIFICATO che, per mero errore materiale, a seguito del ricevimento della suddetta istanza, non si è provveduto a trasmettere l'avvio del procedimento e ad autorizzare con apposito provvedimento il rinnovo di esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui all’art. 5 Legge 12 marzo 1999, n. 68 entro i termini previsti dall'allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2022, n. 10-5968 “*Legge 12 marzo 1999, n.68 articolo 5, comma 7. Approvazione criteri e modalità per il pagamento, la riscossione ed il versamento al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro. Revoca della DGR 49-3602 del 23 luglio 2001*”, parzialmente modificato con D.D. n. 9 del 15/01/2024;

VISTA la Sentenza del TAR Puglia Bari sez. III 30/8/2012 n. 1624, che enuncia che le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo (artt. 7,8 e 10, L. n. 241/1990) non devono essere applicate meccanicamente e formalisticamente, ma debbono essere interpretate nel senso che non sono annullabili i procedimenti che hanno comunque raggiunto lo scopo cui la comunicazione di avvio tende, in quanto, in caso contrario, si darebbe luogo ad un inutile ripetizione del procedimento, con aggravio sia per l'amministrazione sia per l'interessato;

PRESO ATTO che l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non vizia il procedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, da ritenere in tal modo già raggiunto in concreto lo scopo cui tende la predetta comunicazione;

RITENUTO pertanto di autorizzare il rinnovo dell’esonero parziale dagli obblighi di assunzione alla ditta Professional Solutions S.r.L., C.F. 13081090154, sulla provincia di Alessandria, per il periodo compreso dal 19/04/2024 al 20/04/2025 e per una percentuale pari al 60%, in quanto rispetto alla precedente autorizzazione, risulta che non siano intervenute variazioni delle caratteristiche dell’attività svolta riconducibili alla faticosità, alla pericolosità e alle particolari modalità delle lavorazioni e che pertanto sussistono le medesime difficoltà ad effettuare inserimenti mirati;

CONSIDERATO che il provvedimento non determina oneri per il Bilancio regionale;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il dott. Livio Boiero, Responsabile del Settore Politiche del Lavoro – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in

materia di semplificazione";

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii;
- Legge 12 marzo 1999, n.68, " Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Decreto Ministro del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357 (G.U. 4 dicembre 2000, n.357). Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68";
- Decreto del Ministero del Lavoro del 30 settembre 2021, n. 193, di adeguamento degli importi del contributo esonerativo di cui all'art. 5, commi 3 e 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2022, n. 10-5968 "Legge 12 marzo 1999, n.68 articolo 5, comma 7. Approvazione criteri e modalità per il pagamento, la riscossione ed il versamento al Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro. Revoca della DGR 49-3602 del 23 luglio 2001";
- Determinazione Dirigenziale del 15 gennaio 2024, n. 9 "Legge 12 marzo 1999, n. 68 articolo 5, comma 7. Approvazione criteri e modalità per il pagamento, la riscossione ed il versamento al Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro. Revoca della DGR 49-3602 del 23 luglio 2001. Integrazione: nuove modalità di pagamento";
- Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro";

DETERMINA

1. di autorizzare il rinnovo dell'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, alla ditta Professional Solutions S.r.L., C.F. 13081090154, sulla provincia di Alessandria per il periodo compreso dal 19/04/2024 al 20/04/2025 e per una percentuale pari al 60% (istanza prot. n. 12328 del 04/03/2024);
2. di dare atto che il suddetto datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, un contributo pari a euro 39,21 per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore con disabilità non occupato, così come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro del 30 settembre 2021, n. 193 e che l'obbligo di pagamento del contributo decorre dalla data di presentazione dell'istanza;
3. di dare atto che i versamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dall'allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2022, n. 10-5968 "*Legge 12 marzo 1999, n.68 articolo 5, comma 7. Approvazione criteri e modalità per il pagamento, la riscossione ed il versamento al Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro. Revoca della DGR 49-3602 del 23 luglio 2001*", parzialmente modificato con D.D. n. 9 del 15/01/2024;
4. di dare atto che in caso di mancato o inesatto versamento, l'Ufficio competente, ai sensi del Decreto 7 luglio 2000 n. 357 art. 2 comma 6, provvederà a diffidare il datore di lavoro inadempiente a sanare l'infrazione entro 15 giorni lavorativi dalla notifica;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Livio Boiero, Responsabile del Settore

Politiche del Lavoro – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte;

6. di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte costituisce comunicazione di chiusura del procedimento.

Il presente provvedimento non determina oneri per il Bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi di legge.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1502B - Politiche del lavoro)
Firmato digitalmente da Livio Boiero